

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

LA SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE

MEDICHE

**LA SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA** (in seguito denominati "Le Parti).

ANIMATI dalla volontà di sviluppare, nei settori di propria competenza, una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettivi Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,

TENUTO CONTO dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza, parità fra i generi, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti, con particolare riguardo alle seguenti tematiche già oggetto di contatti a livello tecnico:

- *Programmazione sanitaria modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza, accreditamento istituzionale cooperazione regionale e servizi sanitari informativi integrati;*
- *Sanità pubblica, malattie infettive e cronico-degenerative;*
- *Sangue ed emoderivati, cellule, organi e tessuti;*
- *Medicinali e materie prime farmaceutiche, dispositivi medici, cosmetici e biocidi;*
- *Alimenti destinati ad alimentazione particolare e integratori alimentari;*
- *Ricerca scientifica, sperimentazione clinica in ambito europeo;*
- *Riconoscimento dei titoli di studio, previo recepimento dell'acquis comunitario;*
- *Supporto alla realizzazione di un sistema di formazione continua in medicina della R.S.M.*

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- lo sviluppo, il coordinamento e l'armonizzazione delle attività di collaborazione in ambito sanitario e socio-sanitario e una più diretta partecipazione alle attività svolte nei rispettivi Paesi;
- lo scambio di prestazioni sanitarie e la partecipazione congiunta a reti di eccellenza, a programmi di ricerca, e a progetti di sviluppo nei settori di cui all'articolo 1;
- l'armonizzazione della legislazione con gli standard europei e le politiche sanitarie internazionali, anche attraverso un'accresciuta partecipazione delle Parti ai progetti di gemellaggio amministrativo e ai programmi di ricerca promossi dall'Unione Europea;
- la formazione, lo sviluppo delle capacità tecniche e organizzative e il trasferimento di buone pratiche;
- lo scambio di informazioni e documentazione nei settori di interesse comune;
- lo scambio di professionisti per motivi di studio, lavoro e consulenza, come specificato nei Piani di Azione della Cooperazione indicati agli articoli 5 e 7 di questo Memorandum d'Intesa;

- contatti diretti fra istituti e organismi dei due Paesi per lo sviluppo di collaborazioni e progetti in ambito sanitario e socio-sanitario;
- lo scambio di informazioni sulle nuove attrezzature mediche, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della salute e delle scienze mediche;
- lo sviluppo di accordi di collaborazione in ambito sanitario e socio-sanitario fra le Regioni Italiane e la Repubblica di San Marino;
- altre forme di cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti collaboreranno su materie relative alla salute in ambito internazionale in generale e sugli argomenti esaminati nell'ambito dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Consiglio d'Europa in particolare.

ARTICOLO 4

Le Parti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di salute e scienze mediche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi e, a richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 5

Per dare esecuzione al presente Memorandum d'Intesa, le Parti potranno adottare piani di azione della cooperazione in materia di salute e scienze mediche, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti, agli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, agli obblighi derivanti dalla Partecipazione all'Unione Europea.

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 6 del presente Memorandum d'Intesa, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore.

ARTICOLO 7

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l'elaborazione di piani di azione della cooperazione in materia di salute e di scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministeri, sugli sviluppi della cooperazione stessa. La Commissione sarà costituita da almeno tre membri, per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello dei rispettivi Ministeri. Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti almeno una volta l'anno e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati da entrambe le Parti.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma.

Il Memorandum d'Intesa rimarrà efficace per un periodo di cinque (5) anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima.


ARTICOLO 9

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni modifica del Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

FIRMATO a San Marino il giorno 9 maggio 2012, in due copie originali, in lingua italiana.

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA
SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



IL MINISTRO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

